

Le letture *sospette*: prospettive di ricerca sui controlli ecclesiastici*

Gigliola Fragnito

Università degli Studi di Parma

Tra la metà del Cinquecento e il primo Seicento il papato, tra incertezze e contrasti, si dota di nuove istituzioni e appronta nuovi strumenti per il controllo della circolazione libraria: la Congregazione del Sant'Ufficio creata nel 1542, la Congregazione dell'Indice istituita nel 1572 e, a partire dal 1558,¹ gli indici dei libri proibiti. Nati le une e gli altri come risposta alla diffusione della Riforma protestante e al rilevante supporto che essa aveva ricevuto dal rapido sviluppo dell'arte tipografica e finalizzati allo sradicamento di ogni forma di dissenso teologico, essi trasformarono nel giro di pochi decenni la censura da attività episodica e non coordinata in una struttura stabile che —una volta debellata, intorno agli anni Settanta, l'eresia teologica— invase ogni campo del sapere e della morale e cercò di insediarsi nell'intimo delle coscienze e delle menti e di sottometterle a stringenti direttive culturali e religiose. Contro l'immagine di una Chiesa arretrata e oscurantista propria della cultura ottocentesca, oggi si tende a individuare nella costruzione di questi apparati di controllo e nelle tecniche invasive elaborate per

* Nel corso del lavoro verranno utilizzate le seguenti abbreviazioni: ILI: *Index des livres interdits*, De Bujanda, J. M., ed., Sherbrooke-Genève, Centre d'Études de la Renaissance-Librairie Droz, 10 voll., 1984-1996; ACAF: Archivio della Curia arcivescovile, Firenze; ACDF: Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede (ex Sant'Ufficio); *Index*: Archivio della Congregazione dell'Indice (la numerazione romana indica le serie, quella araba i volumi all'interno delle serie); SO: Archivio della Con-

gregazione del Sant'Ufficio; St. St.: Stanza Storica; ASDN: Archivio Storico Diocesano, Napoli; ASM: Archivio di Stato, Modena; BCAB: Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio, Bologna; BAM: Biblioteca Ambrosiana, Milano; BCR: Biblioteca Casanatense, Roma.

1. L'indice, peraltro, reca la data 30 dicembre 1559 in quanto per la datazione degli atti e documenti ufficiali i notai utilizzavano il calendario *a nativitate* facendo cominciare l'anno il 25 dicembre. L'indice spagnolo è del 17 agosto 1559.

disciplinare la società le prove del suo contributo alla modernità, attenuando gli elementi decisamente repressivi di questa azione disciplinante e trascurando gli esiti profondamente anti-moderni di essa. Primo, tra tutti, l'aver reso sospetto, e quindi rischioso, il possesso di qualsiasi libro, allo scopo di frenare un processo di crescita intellettuale che sarebbe stato di ostacolo alla sottomissione dei fedeli al suo dominio ideologico. A strutture di indubbia modernità fu, in effetti, affidato un progetto reazionario che, col pretesto di preservare il «popolo fanciullo» dai pericoli di un'autonoma, personale riflessione e di una piena consapevolezza critica,² provocò una profonda diffidenza verso la lettura, con conseguenze durature e incisive. Questa «modernizzazione antimoderna» —per usare l'efficace definizione di Marina Caffiero del progetto di disciplinamento perseguito dalla Chiesa tridentina³— investì, infatti, soprattutto i «semplici», donne e uomini di ogni ceto sociale che, grazie all'invenzione della stampa e all'incremento della produzione editoriale nelle lingue vernacolari, si erano avvicinati ai libri. Il più facile accesso alla parola scritta di fasce della società precedentemente escluse, accolto inizialmente con favore dalle autorità ecclesiastiche, assunse carattere eversivo nel momento in cui contribuì alla diffusione della Riforma protestante. Solo di fronte alla minaccia di Lutero la Chiesa si vide costretta a istituire organi e a elaborare meccanismi che le consentissero una rigorosa sorveglianza delle letture del clero e dei laici. Fu una costruzione lenta e non priva di contraddizioni stando ai risultati della ricerca più recente, concordi nel mettere in luce sia la contrastata produzione della normativa, sia lo scarto tra quest'ultima, le sue interpretazioni e le sue, spesso discordanti, applicazioni. Come è stato acutamente osservato, anche nel settore della censura emerge quello che appare «un tratto strutturale degli ordinamenti giuridici d'antico regime, nei quali il doppio registro minaccia/perdono, giustizia/grazia, regola/eccezione era strumento essenziale di governo».⁴ Muoversi su questo doppio registro —tra rigidità normativa e realtà di fatto, tra direttive imperative e ampi condoni, tra colpa e reato, tra confessione e inquisizione, tra strategie di lunga durata e tattiche di corto respiro— non è pertanto sempre agevole.

Non è mia intenzione affrontare, in questa sede, la controversa questione dell'efficacia o meno della censura, questione che, comunque, non può esaurirsi nella verifica del successo o del fallimento dell'opera di eliminazione fisica del libro proibito, in definitiva nella conta dei libri effettivamente bruciati. Essa non può trascurare, da un canto, le conseguenze della censura preventiva e dell'autocensura, su cui mancano ad oggi ricerche di ampio respiro, che ne mettano in luce le dimensioni che si intuiscono devastanti; né, dall'altro, ignorare gli effetti complessivi e di lunga durata della tenace azione condotta dalla Chiesa per scoraggiare la lettura non soltanto del libro vietato, ma di qualsiasi libro,

2. Il rinvio è a Frajese (1987).

3. Caffiero (2000: 15).

4. Alessi (2006: 180).

associandola intimamente all'idea di peccato. Quello che mi propongo, invece, è di analizzare i modi e i metodi usati dagli organismi censori per far sentire la loro presenza e per inculcare nei lettori timori e scrupoli.

Affronterò, quindi, tre aspetti legati all'applicazione degli indici dei libri proibiti: la lingua in cui furono redatti, le sanzioni in essi comminate e gli strumenti mediante i quali si cercò di divulgare e di imporre le interdizioni.

La lingua degli indici

Scarsa attenzione è stata riservata al tema della intelligibilità e della comunicabilità dei divieti contenuti negli indici. Diversamente dagli indici «nazionali», per lo più redatti nelle lingue vernacolari,⁵ gli indici romani sono, è noto, redatti in latino. E non poteva essere diversamente, data la volontà dei loro estensori di rivolgersi a tutto l'orbe cattolico nella lingua «universale» della Chiesa. Questa scelta, che appare scontata, era stata, però, oggetto di dibattiti all'interno della Congregazione dell'Indice. Durante i lavori preparatori del terzo indice, promulgato nel 1596, Vincenzo Bonardo, uno dei suoi più influenti segretari,⁶ propose «che l'indice con le sue regole, si faccia latino, et ancho Volgare, accioche ogn'uno possa sapere, et intendere questo negotio».⁷

La sua proposta, che denotava un forte senso pratico, non venne però accolta e si optò per una soluzione diversa: quella di aggiungere in appendice all'indice «universale» i cataloghi «nazionali», ossia elenchi dei libri di maggior diffusione scritti nelle lingue vernacolari, italiano, spagnolo, portoghese, francese e tedesco,⁸ come, del resto, era stato fatto in molti indici pubblicati nell'Europa cattolica. Ma le vibrante proteste degli oratori veneziani a Roma, che denunciarono i danni gravissimi che la condanna di un numero elevato di opere letterarie italiane avrebbe arrecato all'editoria della Repubblica, convinsero Clemente VIII a eliminare queste appendici.⁹

Se si chiudeva con un nulla di fatto la discussione intorno alla lingua dei cataloghi romani, rimaneva il problema centrale della comprensibilità dei divieti da parte di chi era digiuno di latino, ossia della grande maggioranza dei fruitori del

5. Cfr. ILI, voll. I-IX.

6. Dal 1583 al 1591 segretario della Congregazione, ufficio che cumulò a partire dal 1589 con quello di Maestro del Sacro Palazzo, cfr. Taurisano (1916²: 54,114). Vincenzo Bonardo godeva della particolare stima dei cardinali dell'Indice per le sue rilevanti competenze. Cfr. Fragnito (2007: 1288).

7. Si veda il suo *Discorso intorno all'Indice da farsi de libri prohibiti*, non datato, ma che elementi interni consentono di fare risalire alla

primavera del 1587, in ACDF, *Index*, II/2, ff. 500r-504v, cit. a f. 500r.

8. Cfr. l'indice dei «Libri volgari italiani, li quali in questo indice si proibiscono», aggiunto all'indice universale non promulgato del 1593, in ILI, IX, 905-911. Già l'indice del 1590, anch'esso non promulgato, conteneva l'elenco dei libri italiani da vietare cfr. ILI, IX, 310-311 e 319-321. In proposito Fragnito (1997: 159-160).

9. *Ivi* (160-165).

libro. Un problema che, comunque, non riguardava soltanto i danni all'editoria veneziana, ma che investiva più in generale il binomio censura-mercato librario, sul quale l'atteggiamento dei vertici romani —specialmente per quanto atteneva l'incremento della produzione in volgare— non mancava di una certa ambiguità. Infatti, nei più lucidi esponenti della Congregazione vi era, da una parte, una diffusa sensazione di impotenza e la certezza «che non sarà mai possibile far tal'Indice che levi via tutti li libri cattivi, perché mentre se ne proibisce uno, se ne stampano due»,¹⁰ dall'altra, la preoccupazione che un drastico provvedimento che colpisse «Romanzi, Battaglia, Canzoni, Historie, Barzellette, Capitoli, Orationi, representationi di Scrittura, libretti spirituali, li quali si vendono comunemente, et sono tutto il giorno nelle mani di persone Idiote», ossia settori trainanti dell'editoria, avrebbe tolto «il pane di mano à molti».¹¹ Di qui la necessità di intervenire a monte, esercitando una più rigorosa sorveglianza sulle tipografie, nella convinzione che «le stampe si dovrebbero tenere con più gelosia, che le Zecche, et lo stampare che il battere le monete».¹² Ma anche scoraggiando gli autori dalla «proclivitas» e «facilitas edendorum librorum» e invitandoli ad affidare la loro produzione letteraria alla circolazione manoscritta, come suggeriva a fine Cinquecento il cardinale Agostino Valier, membro della Congregazione dell'Indice, in un'opera tra le più critiche verso l'arte tipografica, il *De cautione adhibenda in edendis libris*.¹³ In questa prospettiva, secondo i velleitari progetti dei censori, sarebbe stato auspicabile uno sfoltimento delle tipografie non soltanto nello Stato pontificio,¹⁴ ma in tutta l'Europa cattolica, dove i principi avrebbero dovuto concentrarle in poche sedi all'interno dei loro territori per poterle meglio sorvegliare.¹⁵ Superfluo osservare che tali progetti, che andavano contro l'inarrestabile percorso della modernità, erano destinati a rimanere tali.

10. *Discorso intorno all'Indice di Bonardo*, citato a nota 7, f. 501v.

11. *Ivi*, ff. 501v-502r.

12. *Ivi*, f. 504r. Il documento prosegue: «et dovrebbero immediatamente dipendere dal Principe». Significativi in tal senso anche gli inviti di Roma agli inquisitori locali alla cautela nel licenziare opere per la stampa. Si veda la lettera di Giovanni Maria Guanzelli, Maestro del Sacro Palazzo, all'inquisitore di Bologna, Roma 14 marzo 1607: «Repplico a V.P. ch'ella stia sopra di se con questo stamparsi de libri, che è cosa difficillima et che facilmente si ricevono disgusti spaventosi» (BCAB, Ms. B 1863, n. 64).

13. L'opera, scritta nel 1589 e stampata solo nel 1719, è stata riedita da Cipriani (2008: 197-294). Si vedano in particolare pp. 133-190 della premessa.

14. Nel *Discorso intorno all'Indice* (vedi nota

7) Bonardo osservava: «Però quando penso che nello stato Ecclesiastico ciascheduno, pur che voglia et possa, fa la stamperia come qualsivoglia altra arte; che, nel detto stato solo, è stampa in Roma, Tivoli, Ascoli, Viterbo, Orvieto, Perugia, Macerata, Fermo, Bologna, et altri luoghi che non so io, non mi posso persuadere, che non nascano de disordini assai» (f. 504r). Con lettere individuali e circolari del 6 febbraio 1604 il cardinale Simone Tagliavia avviò un'indagine nella penisola e all'estero sulla consistenza e disseminazione delle tipografie. Vedi ACDF, *Index*, VI/1, ff. 18v e sgg.

15. Nelle riunioni del 18 novembre e del 3 dicembre 1605 della Congregazione dell'Indice si discusse dei rimedi da adottare «ne passim et ubique ab omnibusque exercentur ars impressoria» (ACDF, *Index*, I/1, ff. 178v-179v e ff. 180r-181r).

Se le proteste contro i rimedi adottati per contrastare la proliferazione —anarchica agli occhi di Roma— delle tipografie in tutt'Europa e la moltiplicazione di «libri cattivi» furono determinanti nel ritiro degli indici «nazionali», i motivi che indussero le autorità romane a non pubblicare una traduzione in italiano dell'indice universale vanno ricercati altrove. Al di là del fatto che una tale iniziativa avrebbe potuto indebolire la rin vigorita ambizione di universalismo della Chiesa della Controriforma —che si esprimeva anche attraverso il rilancio del latino¹⁶— la reticenza a rendere comprensibile uno strumento fondamentale di controllo delle menti e delle coscienze e la volontà di proteggere gli indici dalla profanazione della lingua volgare sono rivelatrici di uno degli obiettivi perseguiti con maggiore costanza e coerenza dagli organi repressivi centrali per fondare e consolidare il proprio potere. La scarsa chiarezza dei divieti e della normativa —soprattutto delle regole preposte agli indici— sommata all'incomprensione della lingua avrebbe, infatti, lasciato alla discrezionalità delle autorità ecclesiastiche locali l'interpretazione e l'applicazione della legislazione censoria, creando quel clima di incertezza del diritto che avrebbe favorito una più stringente dipendenza di lettori e autori dalle direttive romane.¹⁷

Ciò premesso, sul piano pratico, il non disporre di uno strumento accessibile a chi non sapeva il latino pose inevitabilmente non pochi problemi a vescovi e inquisitori. Se tra i fruitori del libro coloro che appartenevano al mondo delle professioni liberali, i cosiddetti «dotti», principale bersaglio degli organi repressivi, non potevano certo trincerarsi dietro la non comprensione della lingua; i comuni lettori, i cosiddetti «semplici» o «idioti» —termini che nel linguaggio dei censori indicavano, con articolazioni e sfumature diverse, chiunque fosse stato escluso da un regolare processo di scolarizzazione incentrato sugli studi classici¹⁸—, dovevano incontrare non pochi problemi a orientarsi nei cataloghi universali.

Basti ricordare che anche tra i mercanti di libri —tenuti a possedere un esemplare dell'ultimo indice e dei suoi aggiornamenti— ci si poteva imbattere in personaggi come Bernardino Barbieri, libraio in Piazza Grande a Modena, il quale, alla domanda dell'inquisitore sul perché non avesse l'indice, replicava: «Patre, è tanto averlo come non averlo perché è latino, et non l'intendo».¹⁹

16. Cfr. Waquet (1998: 56-100).

17. L'ostilità nei confronti delle traduzioni della normativa della Chiesa è testimoniata anche dal decreto a stampa della Congregazione dell'Indice del 15 novembre 1629 che vietava di tradurre, senza speciale autorizzazione della Santa Sede, nelle lingue materne i decreti tridentini, raccolti solitamente insieme all'ultimo indice dei libri proibiti (cfr. BCR, Per. Est. 18/4, n. 360).

18. Cfr. Roggero (1999: 19-76); e Fragnito (2005: 261-287).

19. Cfr. Capucci (1988-1989: 30). Dall'inter-

rogatorio del 15 novembre 1642 da parte dell'agostiniano Andrea Arrighi, vicario del Sant'Ufficio di Certaldo, a Domenico del *quondam* Giuliano Bondicchi, risulta che non tutti i librai si comportavano come Barbieri. Infatti, alla domanda di come fosse venuto a conoscenza della proibizione di alcuni dei libri da lui posseduti (soprattutto opere di Ferrante Pallavicino), Bondicchi rispose di averli mostrati «a uno libraio di Siena, che passò di qui, et aveva l'Indice di tutti i libri proibiti» (ACAF, *Misc. Sant'Ufficio dell'Inquisizione*, fasc. VII, n. 103).

Era pertanto necessario trovare altri registri di comunicazione che permettessero di raggiungere e di dissuadere dalla lettura o dall'ascolto di «libri cattivi» un pubblico che non era in grado di compulsare ponderosi indici in una lingua che era divenuta «forestiera» e «incognita». ²⁰ Vennero, quindi, predisposte, in lingua italiana, liste di scritti proibiti che assunsero svariate forme e dimensioni: editti di vescovi e/o inquisitori, ²¹ istruzioni per i librai, ²² appendici ai manuali e alle istruzioni destinati agli inquisitori e ai loro vicari, ²³ ma anche veri e propri indici 'ridotti', pubblicati sia separatamente sia in appendice agli indici ufficiali. ²⁴ Un materiale, questo, che, parzialmente inventariato, è stato analizzato solo in funzione della diffusione delle orazioni 'superstitiose' e dei tentativi di purificazione della cultura 'popolare' da parte della Chiesa della Controriforma, ²⁵ ma che meriterebbe di essere più compiutamente repertoriato e studiato per la ricchezza di dati che fornisce anche in relazione ad altri settori dell'editoria. Mentre, effettivamente, alcuni di questi elenchi si concentrano sulla produzione di «Operette, Historie, & Orationi» dai contenuti magico-superstiziosi, altri estrapolano dagli indici 'ufficiali' e dai loro aggiornamenti una gamma assai più vasta di opere in italiano, con lo scopo dichiarato di «facilitarne la cognizione». ²⁶ Una selezione, in alcuni casi quantitativamente assai rilevante, che rispondeva

20. Sarpi (1978: 60-61).

21. Si veda l'editto a stampa dell'11 ottobre 1614 (in Bologna, per Vittorio Benacci) sottoscritto dall'arcivescovo di Bologna Alessandro Ludovisi e dall'inquisitore Paolo Vicari da Garesio, con una lunga lista di «historie» e orazioni superstitiose in BCR, *Per. Est.* 18/4, n. 376 bis.

22. Lista di Arcangelo Calbetti intimata ai librai il 1° maggio 1601 (*Scrinolium*, 1610, 342-343): «che non lascino vendere alcuna dell'Historie seguenti, per contenere esse rispettivamente cose false, superstitiose, apocriffe, e lascive» e suoi «Avertimenti in materia di libri proibiti, e sospesi, &c.» indirizzati il 15 gennaio 1604 ai vicari dell'inquisizione di Modena (*ivi*, 344-345).

23. Masini (MDCLXV), con in appendice *Aggionte al sacro arsenale della Santa Inquisitione*, che a cc. 1-3 reca una «Nota di alcune operette, & historiette proibite». Si vedano anche Lerri (1608); Bistagno (1628); *Breve informatione* (1659); Menghini (MDCLXXXIX: 108-111). Quest'opera conobbe un numero molto elevato di edizioni (prima edizione Ancona 1683, Ferrara 1687, Milano 1702, Ferrara-Bologna 1716, Modena 1722, Novara 1724). Sul Menghini cfr. Errera (2000: 287-292); e Ceriotti &

Dallasta (2008: 65-67).

24. Si vedano i successivi aggiornamenti dell'indice di Alessandro VII raccolti nell'edizione del 1734 conservata in BCR, q.XVIII.9: *Index librorum prohibitorum Innoc. XI P.M. iussu editus usque ad annum 1681. Eidem accedit in fine appendix usque ad mensem Iunii 1704*, Romae: Typis Rev. Camerae Apostolicae, 1704; *Appendix novissima ad Indicem Librorum Prohibitorum ab Anno MDCCIV usque ad totum Mensem Martij MDCCXVI*, Romae: Typis Rev. Camerae Apostolicae, MDCCXVI; *Appendix Novissimae Appendix ad Indicem librorum prohibitorum a mense martii MDCCXVI usque ad totum mensem Maii MDCCXVIII*, Romae: Typis Rev. Camerae Apostolicae, MDCCXVIII; *Appendix Novissimae Appendix ad Indicem librorum prohibitorum a mense Maii MDCCXVIII usque ad totum mensem Maii MDCCXVIII*, Romae: Typis Rev. Camerae Apostolicae, MDCCXXXIV, che riproduce a pp. 513-566 una *Raccolta d'alcune particolari operette spirituali, e profane proibite, orazioni, e divozioni vane, e superstitiose, indulgenze nulle o apocriffe, ed Immagini indecenti, ed illecite* (su cui vedi infra nota 26).

25. Segnalano alcune di queste liste Fantini (1999: 603-607); e Rebellato (2008: 72-78).

chiaramente all'esigenza di isolare ed evidenziare in maniera più incisiva titoli di opere non soltanto devozionali, ma anche letterarie, soprattutto di carattere libertino, della cui circolazione clandestina —anche al di fuori delle cerchie di professionisti o di colti aristocratici, in grado di consultare gli indici latini— le autorità ecclesiastiche erano a conoscenza.²⁷ Del resto un confronto cursorio di questi elenchi con le liste dei libri da decenni denunciati nelle comparizioni spontanee sembrerebbe confermare l'ampia circolazione nei vari strati della società alfabetizzata di molte delle opere segnalate e nel contempo l'efficacia del ricorso a cataloghi più maneggevoli, redatti nella lingua materna.²⁸ Rimane da individuare il momento in cui le autorità ecclesiastiche si rassegnarono all'uso del volgare e sotto quali pressioni, ma è probabile che a tale scelta esse fossero indotte dalla comparsa nella produzione intellettuale, negli anni della crisi della coscienza europea, dei principi relativi all'autonomia della ragione e alla separazione tra religione, da una parte, morale, scienza e politica, dall'altra, che sarebbero di lì a poco confluiti negli scritti dei *philosophes*. Per fare fronte all'attacco sferrato dalla cultura dei Lumi esse si videro, infatti, costrette a elaborare nuovi sistemi di comunicazione delle proprie interdizioni, ricorrendo anche a forme spettacolari di condanna, come quella al rogo pubblico «per man del carnefice» sul sagrato della chiesa romana di Santa Maria sopra Minerva di un esemplare dell'opera proibita.²⁹ La pubblicazione di indici da parte delle inquisizioni locali

26. Cfr. *Index librorum prohibitorum Innoc. XI P.M.*, cit., p. 513 in apertura alla *Raccolta d'alcune particolari operette spirituali, e profane proibite* (vedi nota 24) viene esplicitamente dichiarato «per dare una piena notizia dell'Opere, che fino ad ora sono proibite, si è risoluto di ristampare la seguente raccolta, nella quale s'indicano alcune Operette, molte de' quali sono già indicate nel presente Indice, e sue Appendici, ma per facilitarne la cognizione di loro, le abbiamo aggiunte sotto il medesimo titolo, nel quale furono stampate prima in Bologna per ordine del Padre Inquisitore Fra Pietro [sic!] Leoni, e poi in Pavia per ordine del Padre Inquisitore Fra Giuseppe Maria Berti». Il riferimento è a Leoni (1710). Questa raccolta venne ristampata una seconda volta a Pavia nel 1722 dall'inquisitore Giuseppe Maria Berti, con una lista di «altre operette, e con un'aggiunta sommaria delli decreti, e costituzioni apostoliche pertinenti al s. Uffizio». Sulla raccolta del Leoni alcune utili osservazioni di Rebellato (2008: 77), la quale, peraltro, non è a conoscenza delle edizioni originali del Leoni e del Berti confluite nell'aggiornamento dell'*Index* di Innocenzo XI.

27. La lista del Leoni elenca, oltre alle solite operette magico-superstiziose, a raccolte di orazioni, a vite e miracoli di santi, litanie e indulgenze, opere gianseniste e quietiste, testi mistici, catechismi, storie bibliche, moltissime opere letterarie, storiche e politico-religiose (Cristoforo Bronzino, Ferrante Pallavicino, Giovanni Battista Marino, Gregorio Leti, Paolo Sarpi, Marcantonio De Dominis, Alessandro Campiglia, Jean-Papire Masson), pasquinate e libelli famosi, libri di satire, ecc. Peraltro, già nelle istruzioni ai vicari del 1689 (vedi supra nota 23), Menghini (MDCLXXXIX: 108-111) oltre alle solite Operette & Historiette registra opere letterarie (Girolamo Parabosco, Ferrante Pallavicino, Giovan Francesco Loredan). Sulla letteratura libertina cfr. Spini (1950); e sulla caccia al libro libertino nella Repubblica di Venezia, cfr. Trebbi (2002-2003: 133-144); e Barbierato (2006).

28. Cfr. Kermol (1990); e Visintin (2008: 135-156), che sottolineano il coinvolgimento soprattutto di nobili, accademici, professionisti e membri del clero.

29. Cfr. Delpiano (2007: 109).

—del resto prevista dalle regole³⁰— non era una novità. Nel primo ventennio del Seicento ne furono pubblicati vari che, per le indebite interpretazioni della normativa e per le numerose sviste, furono proibiti dalla Congregazione dell'Indice, che vietò ulteriori iniziative in tal senso.³¹ Ma si trattava di «indicali» o di «syllabi» in latino. La novità degli indici che per semplificazione ho chiamato 'ridotti', anch'essi originariamente locali, risiede nell'uso del volgare e nella loro successiva incorporazione negli indici stampati a Roma dalla Reverenda Camera Apostolica, che conferiva loro il crisma dell' 'ufficialità'. La loro apparizione all'alba del Settecento —salvo reperimento di liste anteriori— sembrerebbe riflettere non tanto un incremento del numero dei lettori collegabile al maggior tasso di alfabetizzazione, quanto la progressiva emancipazione delle coscienze dai vincoli delle interdizioni e delle sanzioni ecclesiastiche.

Le sanzioni

È indubbio, tuttavia, che non sarebbe stata sufficiente la conoscenza di ciò che era vietato per indurre chi si era macchiato di detenzione di libri proibiti a consegnarli alle autorità ecclesiastiche, anche se la conoscenza delle norme —il detenere «scientemente» libri proibiti— era una delle condizioni perché il peccato potesse diventare un delitto contro la fede.

Occorrevano, infatti, strumenti più incisivi per rendere i trasgressori consapevoli dell'infrazione, per imprimere nella profondità delle loro coscienze il senso della colpa e la diffidenza verso il libro, verso qualsiasi libro. Le sanzioni e più ancora il timore delle sanzioni erano indubbiamente il maggiore deterrente. Ma il percorso seguito dagli organismi repressivi fu tutt'altro che lineare: le sanzioni subirono non poche modifiche nel corso degli anni e la loro esecuzione fu soggetta a costanti aggiustamenti, legati a vari fattori: dalla temperie culturale generale, ai rapporti tra Santa Sede e Stati, alle personalità dei singoli funzionari, alle protezioni di cui godevano i trasgressori. Fasi di rigorosa intransigenza —gli anni della lotta all'eresia teologica nella seconda metà del Cinquecento o quelli dell'attacco frontale alla cultura dei Lumi nel Settecento³²— si alternarono a fasi in cui prevalse un certo lassismo, come in alcuni periodi del Seicento.³³ Non solo: specifici settori della produzione libraria, in determinati momenti, divennero oggetto di vere e proprie «cacce», mentre si chiusero molti occhi nei riguardi di altri settori che, pur se colpiti da proibizioni, allarmavano meno le autorità censorie, come la letteratura magico-superstiziosa.³⁴

30. ILI, IX, pp. 925-926: § iiii «de prohibitione librorum».

31. Su cui si veda Rebellato (2008: 58-86).

32. Cfr. Delpiano (2007: 155-212).

33. Cfr. Trenti (2003: 38-40); Cavarzere (2011).

34. Cfr. Barbierato (2002); Caravale (2003); e Fragnito (2005: 232-259).

Lo scarto tra la normativa e la sua applicazione —che, come si è detto, è una costante anche della storia della censura— non agevola la ricostruzione dei sistemi attraverso i quali la Chiesa riuscì, comunque, al di là dell'osservanza o meno delle proibizioni, a vincolare la coscienza degli individui. La scelta compiuta a metà Cinquecento, nel momento dell'emergenza ereticale, di comminare pene a dir poco esorbitanti per gettare il panico tra chi possedeva o aveva letto libri condannati o ne aveva ascoltato la lettura —pratica assai diffusa in un mondo immerso nell'oralità— si rivelò subito non facilmente percorribile. È quanto si verificò con il primo indice universale —quello del 1558— che non a caso era stato redatto dalla Congregazione dell'Inquisizione. Diversamente dai successivi indici romani, promulgati con bolla papale, il primo catalogo era preceduto da un decreto del Sant'Ufficio, che estendeva indiscriminatamente ai lettori e detentori di qualsiasi libro proibito le censure previste dalla bolla *In coena Domini* solo per coloro che avessero letto o conservato «scientemente» libri di eretici.³⁵ Ciò implicava che solo il pontefice o suoi delegati, vale a dire in definitiva gli inquisitori, potessero assolvere dalla scomunica, indipendentemente dalla gravità del reato, obbligando i penitenti a ottenere l'assoluzione nei due fori.³⁶ Tale meccanismo suscitò immediate proteste anche da parte di autorevoli ecclesiastici che osservarono come fossero in molti a essere incorsi nella scomunica, spesso «ignorantemente per havere tenuto o letto un libro nel quale sarà stata una epistola nuncupatoria d'Erasmus o altra simil cosa ch'essi non sapevano che vi fosse», come riferivano i Legati al Concilio di Trento al cardinale Carlo Borromeo.³⁷

I più avveduti paventavano, inoltre, le conseguenze di un provvedimento così draconiano: da una parte, il terrore che incutevano gli inquisitori incentivava la resistenza a consegnare i libri proibiti e incoraggiava il loro occultamento; dall'altra, il divieto fatto ai confessori di assolvere nel foro della coscienza produceva una svalutazione del sacramento della penitenza,³⁸ sacramento su cui la Chiesa della Controriforma stava fortemente puntando per riconquistare e assoggettare le anime.

Il rapporto confessione/inquisizione venne ulteriormente sbilanciato a favore della seconda grazie alla diffusione nella penisola dei contenuti del breve di Paolo IV del 5 gennaio 1559 indirizzato, su sua insistente richiesta, all'inquisitore gene-

35. *ILI*, VIII, p. 753. È significativo che fin dal frontespizio dell'indice del 1558 venissero messe in evidenza le sanzioni: *Index auctorum, et Librorum, qui ab Officio Sanctae Rom. et Universalis Inquisitionis caveri ab omnibus et singulis in universa Christiana Republica mandantur, sub censuris contra legentes, vel tenentes libros prohibitos in Bulla, quae lecta est in Coena Domini expressis, et sub alijs poenis in Decreto eiusdem Sacri Officij contentis.*

36. Cfr. Fragnito (2005: 29-40).

37. Trento 8 maggio 1561. Lettera edita da

Šusta (1904: 17-18). Si vedano anche le lettere di analogo tenore al card. Michele Ghislieri del card. Giovanni de' Medici, Pisa 4 aprile 1561, e di Giorgio Cornaro, nunzio pontificio in Toscana, Pisa 5 aprile 1561, in *ACDF, SO, St. St. HH 2-d (1)*, ff. 115r-v e 111r.

38. I legati chiedevano provvedimenti per evitare che «questi meschini per difetto d'assoluzione non si disperino o si mettano a fare manco stima di questo sacramento [della penitenza] di quel che debbono» (Šusta, 1904: 17-18).

rale di Spagna Fernando de Valdés.³⁹ Non risulta, infatti, che il breve sia mai stato ufficialmente pubblicato negli Stati regionali italiani. Il Sant'Ufficio aggirò le resistenze che il documento avrebbe sicuramente incontrato da parte delle autorità civili, comunicandone per lettera il tenore a vescovi, inquisitori e generali degli ordini e dando loro istruzioni di vietare ai confessori di assolvere chi aveva letto e tenuto presso di sé libri proibiti e chi era a conoscenza di lettori e detentori di libri proibiti e di obbligarli a rinviare i rei all'inquisitore per l'assoluzione nel foro esterno.⁴⁰

Il senso di smarrimento e di allarme che queste misure suscitavano ci è stato trasmesso da Pietro Carnesecchi, futura vittima dell'Inquisizione, quando riferì a Giulia Gonzaga le reazioni dei veneziani all'ordine impartito dai pulpiti ai confessori

che non debbano assolvere niuno che o tenga alcuno de' libri prohibiti ne l'Indice overo sapendo chi ne tenesse non lo accusi, portando il nome di quel tale all'inquisitore [...] La qual ordinatione [...] ha dato incredibile alteratione a tutta questa città, parendo a ciascuno che li abbrucino i panni intorno et non essendo niuno che si tenga sicuro in casa sua, perciocché il figliolo è tenuto ad accusare il padre et la madre, il servitore il patrone, la moglie il marito: et così di mano in mano ognun ha d'havere più sospetto di quelli che li son più domesticchi et congiunti.⁴¹

Sull'onda delle proteste giunte da ogni parte e su sollecitazioni dei gesuiti, dopo la morte di Paolo IV, Pio IV nella bolla *Dominici gregis*, con la quale promulgò nel 1564 l'indice tridentino, ripristinò lo *ius commune*, formulando un fondamentale distinguo tra opere di autori eretici o sospetti di eresia e opere proibite, ma non ereticali, e stabilendo una gerarchia dei delitti non prevista nell'indice del 1558. Mentre lettori e detentori dei libri appartenenti alla prima categoria incorrevano *ipso iure* nella scomunica comminata dalla bolla *In coena Domini* e la loro assoluzione era riservata al pontefice o a suoi delegati; lettori e detentori dei

39. Sul breve del 5 gennaio 1559 cfr. Prosperi (1996: 230-232). Sui precedenti del breve di Paolo IV cfr. Brambilla (2000: 381-402). La lettera del Valdés del 9 settembre 1558, edita in ILL, V, 97-98, è stata finemente analizzata da Pastore (2003: 249-253).

40. Per l'invio delle istruzioni, oltre che ai generali degli ordini, agli inquisitori e ai vescovi cfr. Del Col (1998: LVIII-LXII e 350-351). È esplicito sul coinvolgimento dei generali degli ordini e dei vescovi mediante la pubblicazione di editti, Felice Peretti da Montalto, inquisitore a Venezia, cui il 18 febbraio 1559 il Ghislieri aveva ribadito di far «intendere chiaramente a tutti i confessori che non possono assolvere persona che tenga libri proibiti». Peretti si lamentò nel 1560 con il confratello Sigismondo Botio dell'ostilità di cui

era vittima da parte dei magistrati veneziani, che ne chiedevano la destituzione per i tumulti che rischiava di sollevare avendo «commandato alli confessori che non assolvano chi tiene libri proibiti e chi non rivela gli eretici» e per aver «l'istesso [...] fatto in pulpito predicare alli predicatori» (cit. da Romeo, 1990: 194). Al generale dei francescani Ghislieri prescrisse di trasmettere ai confratelli l'ordine tassativo di negare l'assoluzione al penitente che fosse a conoscenza di «qual si voglia persona infetta over sospetta di heresia o che retenga libri prohibiti» se prima non avesse denunciato al Sant'Ufficio «ciò che sa over ha inteso in preiudicio over pericolo della Catholica Fede» (cit. Prosperi, 1996: 231).

41. Lettera del 4 marzo 1559 in Firpo & Marcatto (2000: 511-512).

libri afferenti alla seconda sarebbero caduti in peccato mortale e sarebbero stati severamente puniti «Episcoporum arbitrio», secondo la prassi dei casi riservati.⁴² La discriminazione tra libro eretico e libro proibito non eretico, oltre a costituire un forte segnale di moderazione, sottometeva al foro vescovile ed esclusivamente ad esso la maggior parte dei trasgressori, sottraendoli alla giurisdizione inquisitoriale.

Questa rivalutazione del potere dei vescovi nell'ambito della censura, ribadita nell'indice clementino del 1596, potrebbe essere una delle cause della bassa percentuale di processi inquisitoriali nei quali la detenzione di libri proibiti era il principale capo d'accusa.⁴³ Ma ad oggi non disponiamo di dati e di ricerche sui procedimenti avviati dai vescovi, dai loro vicari o da loro delegati, contro chi si era macchiato di detenzione di libri proibiti non ereticali, e quindi non siamo in grado di valutare concretamente l'azione dei tribunali vescovili nel controllo della circolazione libraria.⁴⁴

Va, peraltro, osservato che la progressiva annessione da parte del Sant'Ufficio di campi riservati al foro ecclesiastico ordinario o misto — i libri di astrologia giudiziaria e di sortilegi (in forza della bolla *Coeli et terrae* di Sisto V),⁴⁵ i volgarizzamenti biblici, i libri di controversia religiosa in volgare,⁴⁶ le opere di carattere agiografico⁴⁷ — restringeva costantemente le prerogative riconosciute dagli indici del 1564 e del 1596 ai vescovi ed esponeva i trasgressori alle continue incertezze e contraddizioni della normativa.

Strumenti di comunicazione e tecniche di controllo

In una situazione in continua evoluzione la conoscenza degli indici dei libri proibiti e delle relative sanzioni costituiva solo uno degli strumenti, e neppure dei più efficaci, mediante i quali la Chiesa poteva insinuare nelle coscienze di chi leggeva e/o scriveva il senso della colpa e la consapevolezza di aver commesso

42. III, VIII, pp. 803-08. Sull'intervento dei gesuiti a favore dell'attenuazione delle sanzioni cfr. Fragnito (2005: 37-38).

43. Più volte segnalata (cfr. Tedeschi & Monter, 1991), ma accolta con cautela da Infelise (1999: 72-80), cautela che trova conferma nei dati forniti da Visintin (2008: 135-156): su 414 procedimenti avviati dall'inquisitore di Aquileia e Concordia Missini (1645-1653), 114, vale a dire il 28%, riguardano la detenzione e/o la lettura di libri proibiti.

44. Il richiamo di Brambilla (1998) all'importanza del foro vescovile non è suffragato da testimonianze sull'effettiva sua attività. L'esecuzione dell'indice clementino sembra dimo-

strare la scarsa efficacia dell'azione dei vescovi in quanto tutori della fede (Fragnito, 2001: 148-149), documentata anche da Nestola (2008: 87-101), pur di fronte a una non irrilevante produzione legislativa dei sinodi, su cui cfr. Sabato (2009: 43-89).

45. Con la cancellazione della distinzione (spesso di natura incerta) tra sortilegi ereticali e semplici, il Sant'Ufficio riuscì a estendere la propria competenza su questa materia, anche *privative*. Cfr. Lavenia (2001: 48).

46. Sui volgarizzamenti biblici e i libri di controversia in volgare cfr. Fragnito (2005: 81-190).

47. Si veda Gotor (2002: 285-329).

un delitto contro la fede. Come aveva osservato Lattanzio: «Possunt enim leges delicta punire, conscientiam munire non possunt». ⁴⁸ Era, quindi, necessario mettere in campo altre tecniche comunicative.

Sul piano della divulgazione di interdizioni e sanzioni gli organi repressivi si trovarono a fare i conti con le contraddittorie strategie della Chiesa posttridentina, volte, da un lato, a sradicare il libro proibito con i mezzi più aggressivi, subordinando il confessore all'inquisitore; dall'altro, a promuovere la pratica della frequente confessione, convertendo il confessionale da tribunale dei peccati in sede di direzione delle coscienze.

È tra queste contraddizioni che si esplicò la vigilanza sulle letture del clero e dei laici, una vigilanza che voleva essere molto capillare e profonda, ⁴⁹ ma che spesso si rivelava oggettivamente difficile data la natura dell'oggetto del reato: stampe e manoscritti potevano, infatti, essere facilmente occultati. Per esercitare la loro funzione di 'polizia del libro' gli inquisitori avevano a disposizione una tipologia varia di interventi: dalla pubblicazione di editti di grazia in occasione della presa di possesso dell'ufficio, in cui venivano ribadite proibizioni generali, alle «visite» alle dogane, ai porti, alle botteghe dei librai, alle tipografie e a sospette biblioteche di privati e di ordini religiosi, dai roghi di libri sequestrati ai procedimenti contro i trasgressori (prevalentemente librai e tipografi), dal rilascio di licenze di lettura alla registrazione delle denunce degli *sponte comparentes*, dall'esercizio della censura preventiva e espurgatoria all'impegno nella predicazione. Attività queste che ne facevano arbitri indiscussi delle letture e degli scritti altrui. Arbitri che potevano assumere, in situazioni di emergenza, le vesti di veri e propri segugi, ma che, in situazioni di 'normalità', potevano anche usare con relativa indulgenza i margini di discrezionalità che la normativa volutamente elastica concedeva loro, senza, però, perdere di vista il fine ultimo della loro missione: far pesare sempre e su tutti il loro occhio indagatore, non dare mai tregua a lettori e scrittori, facendoli sentire ininterrottamente spiati non soltanto dai propri ministri, ma anche da delatori di ogni sorta. ⁵⁰ Se dalla certezza di essere costantemente esposti a rischi nasceva la frequentissima richiesta, soprattutto da parte dei professionisti, di permessi di lettura di libri proibiti o sospesi che li avrebbero posti al riparo delle gravi conse-

48. Riportato da Jean Bodin, *Les six livres de la République* (ed. 1593), p. 847, cit. da Bianchin (2005: 170-171).

49. Si veda, a mo' d'esempio, quanto scrive l'inquisitore di Firenze Francesco La Saponara al card. Scipione Rebiba, Firenze 3 settembre 1570, scusandosi per la faciloneria con la quale un'opera era stata approvata dai revisori, «essendo impossibile ch'io possa rivedere tutte l'opere che si stampano». Avverte, tuttavia, che su 500 esemplari stampati è riuscito a

sequestrarne 463 e che i 37 mancanti erano dovuti a errore di calcolo delle copie stampate da parte dello stampatore (ACDF, SO, St. St. HH 2-d (1), f. 181r-v e 196r). Ma si veda anche per la rigida sorveglianza sulle biblioteche private Savelli (2008: 865-927).

50. Sottolinea la necessità di atteggiamenti indulgenti da parte degli inquisitori per garantirsi «un flusso continuo di informazioni sui libri e i loro lettori», Trebbi (2002-2003: 141).

guenze di eventuali perquisizioni o di delazioni degli *sponte comparentes*;⁵¹ dall'obiettiva impotenza di fronte all'inarrestabile crescita della produzione editoriale e dalla volontà di estendere la loro vigilanza anche su libri la cui detenzione poteva essere autorizzata solo dalle Congregazioni romane, derivarono i molteplici abusi commessi dagli inquisitori. La contropartita della loro vittoriosa campagna di colpevolizzazione del lettore fu un incremento così spropositato di richieste di licenze da farne l'argomento principale delle corrispondenze tra Roma e la periferia e da costringere i pontefici ad abrogare ripetutamente la facoltà di concederle.⁵² Non si può, ovviamente, escludere che queste concessioni fossero dovute allo spirito di tolleranza dei censori, ma esse debbono essere innanzitutto considerate una risposta sia ai timori e agli scrupoli dei lettori e degli scrittori che gli stessi censori si erano impegnati senza sosta ad alimentare, sia alle inadempienze degli organi romani, rivelatisi incapaci di pubblicare indici espurgatori.

Maggiori difficoltà creavano ai tutori della fede e della moralità coloro che erano incapaci di districarsi tra i divieti. Gli inquisitori si vedevano costretti, a costo di svilire la «maiestà dell'ufficio», ad abbandonare il latino nei loro editti e a riassumere documenti ufficiali romani in «transunti» in volgare, che ne accentuavano il tono minaccioso e che aggravavano le sanzioni. Solo così sapevano o speravano di essere capiti dalla «molta plebe della Città e dell'Idiota diocesi» cui si rivolgevano.⁵³ Furono sicuramente costoro i destinatari privilegiati anche delle loro prediche e di quelle dei predicatori da loro arruolati a servizio del Sant'Ufficio in occasione della promulgazione degli indici e, più in generale,

51. Sullo stretto controllo dei professionisti, oltre a Savelli (2008), si vedano le istruzioni del 13 marzo 1603 della Congregazione del Sant'Ufficio all'inquisitore di Parma relative a un professore di medicina: «ex improvviso visitet ejus Bibliothecam, ac Libros prohibitos retineat, et si fuerit renitens illum carceret» (ACDF, *SO*, Decreta 1603, f. 60v). Richiesto di informarsi su Pietro Magnani, dottore di medicina e pubblico lettore, che si era rivolto a Roma per ottenere licenze di lettura, l'inquisitore di Parma, giudicandolo «un poco spiritoso et ardito, che troppo presume», riteneva «non esser bene confidarli nelle mani libri di quella qualità» (ACDF, *Index*, III/7, f. 336r: lettera di Giovanni Maria Arrighi da Soncino al card. Girolamo Bernieri, Parma 5 gennaio 1607).

52. Si vedano la *Revocatio quarumcumque licentiarum legendi, & habendi quomodolibet libros prohibitos quibuscumque personis ab omnibus, etiam Romanis Pontificibus concessarum* di Gregorio XV del 30 dicembre 1622, in cui si dichiara «licentiae libros huiusmodi legendi

nimis excreverint», in BCR, *Per. Est.* 18/4, c. 752r, e la *Revocatio licentiarum quarumcumque legendi, & habendi libros prohibitos* di Urbano VIII del 2 aprile 1631 (*ivi*, *Per. Est.* 18/4, n. 466). Sui permessi di lettura cfr. in particolare Frajese (1999); Frajese (2000); Frajese (2006: 415-427); Baldini (2001); la voce «Licences», in Baldini & Spruit (2009: t. 3, 2565-2779); Ceriotti & Dallasta (2008: 250-256), che esaminano solo i permessi rilasciati dalle Congregazioni romane a lettori di Parma.

53. Cfr. in proposito lettera dell'inquisitore di Pisa Girolamo Urbani da Montepulciano al card. Scipione Rebiba, Pisa 20 settembre 1571: «Volevo far gl'editti latini per più maiestà dell'ufficio ma attendendo alla molta plebe della Città e della Idiota Diocesi, m'è parso sia meglio lassarli vulgari, et si a V.S. Ill. ma et R.ma così piaccia, farli ancho stampare» (ACDF, *SO*, St. St. HH 2-d, f. 209r). Sul «linguaggio della paura» utilizzato nelle traduzioni dal latino al volgare si veda l'attenta analisi di Manzi (2009-2010: 77-153).

in tempo di Quaresima, in vista dell'adempimento dell'obbligo di confessarsi e comunicarsi a Pasqua —su cui abbiamo ad oggi solo informazioni frammentarie, ma che dovettero essere uno strumento importante della lotta contro il libro. Dal pulpito col «solo spavento di parole»⁵⁴ dei loro infuocati sermoni essi riuscivano a ottenere quanto era loro impossibile conseguire attraverso la divulgazione delle norme e dei divieti veicolati dagli indici. Dopo aver ragionato «del Diavolo padre de gl'heretici» e della «malignità dell'heresia»,⁵⁵ l'inquisitore di Pisa, nel 1572, poteva annunciare trionfalmente «d'haver visto qua resplendere [la] maiestà del S. Officio nell'obediencia di tutta Pisa in portare a sachi i libri buoni et cattivi, né credo che sia rimasto cartuccia che non sia stata portata et chi non ha portato i libri ha portato l'indice in scritto».⁵⁶ Sacchi —si noti— anche di «libri buoni»!

Certamente, col tempo, superata l'emergenza della lotta al dissenso teologico e fattasi più capillare e più pervasiva la vigilanza sulla circolazione libraria, i toni vennero attenuandosi e all'alba del Seicento l'inquisitore di Asti, Giovanni Battista Porcelli, per farsi consegnare i libri proibiti, poteva scegliere la via dell'«amorevolezza, che se si usasse rigore, non ve ne compareria alcuno.»⁵⁷

Ma i libri continuarono a essere bruciati anche una volta superata l'emergenza e furono indubbiamente i frequenti pubblici roghi gli strumenti più efficaci per instillare timori nei fruitori del libro e per indurli ad autodenunciarsi.⁵⁸ Ne offre una testimonianza il rinvenimento nel 1648 di un deposito di libri proibiti presso un mercante di Gemona in Friuli, che offrì l'occasione all'inquisitore di celebrare «cum pompa solemniori» un falò nella piazza principale di Udine, in un giorno di mercato. Negli anni immediatamente successivi si verificò un'impennata delle comparizioni spontanee e delle consegne di libri proibiti, soprattutto in coinci-

54. Girolamo Asteo, vescovo di Veroli, ma in precedenza inquisitore in Friuli, al card. Giovanni Garcia Millini, Veroli 10 ottobre 1618 (ACDF, SO, St. St. Q 3 a, ff. nn.).

55. Girolamo Urbani da Montepulciano al card. Scipione Rebiba, Pisa 25 febbraio 1572: informa di avere nella prima domenica di Quaresima pubblicato un editto «amplamente specificato a tutti i confessori della Diocesi regolari o secolari che non ardissero o presumessero assolver casi del S.to Officio, né ricever libri in confessione, ma inviarli a me et alli R. di Predicatori. Feci notificare ne i pulpiti che ogn'uno che tenessi libri proibiti o offriti vecchi della Vergine S.ta gli dovesse per tutta quadragesima haver portati a me et io in Pulpito, nel ragionar del Diavolo padre de gl'heretici, mi estesi di più in mostrar la malignità dell'heresia et il periculo del praticar con heretici et l'obligo che

tengano i veri Cristiani di manifestarli [...] et già ho havuti più di 15 libri prohibiti» (ACDF, SO, St. St. HH 2-d (1), f. 228r).

56. Lettera del 12 aprile 1572, *ivi*, f. 226r-v.

57. Sua lettera al card. Agostino Valier, Asti 12 marzo 1602, in ACDF, *Index*, III/5, f. 37r.

58. Non vanno, tuttavia, trascurate le resistenze che si manifestavano in occasione dei roghi, come si può dedurre da una lettera del card. Giovanni Garcia Millini all'inquisitore di Firenze, Roma 15 marzo 1619, in cui gli raccomandava di procedere «governandosi con prudenza in modo che non segua novità, né altro inconveniente» (ACAF, *Misc. Sant'Uffizio dell'Inquisizione*, fasc. VII, doc. 42). O le reazioni esasperate di chi dichiara «haver in culo le scomuniche» (cfr. lettera di Antonio Panzerini all'inquisitore di Firenze, Volterra 18 agosto 1650, *ivi*, n. 122).

denza della quaresima e della Pasqua.⁵⁹ Gran parte delle procedure sommarie che seguirono si concluse con penitenze salutari o senza sanzioni per i colpevoli, lettori per lo più di testi libertini o di carattere magico, a dimostrazione che alle autorità ecclesiastiche non premeva tanto infierire sui trasgressori quanto far sentire la loro invasiva e oppressiva presenza, far riconoscere l'autorità del Sant'Ufficio, far «resplendere» la sua «maiestà», per usare le parole dell'inquisitore di Pisa.

Più difficile stabilire quanto abbia contribuito a convincere i lettori a recarsi dall'inquisitore per scaricare la propria coscienza e ottenere l'assoluzione la pressione dei confessori (che nel caso friulano ebbe un peso modesto rispetto agli effetti delle fiamme) e quale sia stata l'incidenza di quel rapporto di subordinazione del confessionale alle esigenze di tutela giudiziaria dell'ortodossia, su cui ha insistito Adriano Prosperi⁶⁰ e su cui molti dubbi sono stati espressi da Giovanni Romeo.⁶¹ A prescindere dall'assenza in gran parte dell'Italia di inquisitori 'professionisti' e di tribunali della fede, altri fattori furono d'ostacolo al pieno successo dell'intreccio tra confessione e inquisizione. Tra questi, la centralità assunta dalla confessione come strumento di rinnovamento interiore e di 'conversione' delle anime e nel contempo di affermazione del potere disciplinante della Chiesa fu certamente il principale. In tale prospettiva non soltanto si moltiplicarono i giubilei con «perdoni» generali,⁶² ma gli ampi privilegi concessi agli ordini religiosi, in contrasto con le disposizioni tridentine,⁶³ consentirono loro di agire in piena autonomia, risol-

59. Dopo il rogo, i procedimenti per detenzione o lettura di libri proibiti furono 11 nel 1649, 20 nel 1650, 19 nel 1651, 13 nel 1652, 24 nel 1653. Nel 1654 scesero drasticamente a 3 e negli anni seguenti il loro numero diminuì ancora per cessare del tutto tra il 1658 e il 1664. Cfr. Visintin (2008: 137-156).

60. Prosperi (1996: 231) osserva: «A partire dal 1559, la storia della lettura in Spagna e in Italia lascia le librerie per entrare in confessionale»; ma cfr. anche Capucci (2001).

61. Cfr. Romeo (1997); Romeo (1999); Romeo (2003*b*); e Romeo (2003*a*); si veda anche Rusconi (2002: 277-341). Riserve sul carattere innovativo di questo intreccio tra confessione e inquisizione e considerazioni sull'influenza esercitata dal modello della Suprema spagnola sugli schemi interpretativi di Prosperi in Brambilla (1998).

62. Si vedano le reazioni di Girolamo Urbani da Montepulciano, inquisitore di Pisa, nella lettera al card. Scipione Rebiba, Pisa 15 gennaio 1576: «Hoggi s'è pubblicato il santo Giubileo secondo il presente transunto nel quale, non vi essendo riservati i casi del s.to Off.o (come nel

voto di Religione et castità, o altro caso riservato a S. B.ne), m'ha dato occasione di mandarlo a V.S. Ill.ma, havendo un mio giudizio che, se ben S. B.ne può (al cui giudizio mi sottometto humilissimamente) non riservarli, non par però probabile che deroghi con clausula generale a tante santissime leggi promulgate in favor della fede, quando ne anche il santo Concilio Tridentino ha voluto che i Vescovi, Inquisitori Ordinarii, possino dar authorità in foro penitentiali a loro Vicarii d'absolvere gl'heretici occulti et hor potrebbe ogni semplice sacerdote absolvere gl'occulti et i manifesti. Se questo mio fusse zelo non *secundum scientiam* ne lo perdoni, se fussi buono, mi dia cenno che far debbo» (ACDF, SO, St. St. HH 2 d (1), f. 366r).

63. Cfr. di Filippo Bareggi (2009), la quale descrive un sistema a maglie larghe in cui i penitenti ricorrevano a vari escamotages per eludere le raccomandazioni del Sant'Ufficio e illustra le proposte concilianti dei manuali per confessori allo scopo di non allontanare i fedeli dal sacramento della confessione. Per garantire al penitente la più ampia autonomia nella scel-

vendo nel segreto del confessionale casi di competenza inquisitoriale o riservati ai vescovi,⁶⁴ in ciò favoriti anche dallo stentato decollo della parrocchia, che avrebbe dovuto esercitare un controllo territoriale sul rispetto dell'adempimento del precetto pasquale (sancito dal IV concilio del Laterano del 1215).⁶⁵ Si aggiunga che la continua estensione delle competenze del Sant'Ufficio a reati di pertinenza dei tribunali vescovili moltiplicò le tensioni tra inquisitori e ordinari, i quali si mostrarono spesso tutt'altro che disposti a incoraggiare i curati a collaborare con i giudici di fede.⁶⁶ Questi fattori impedirono la rigorosa e capillare applicazione nella peni-

ta del confessore, la Congregazione dei Vescovi e Regolari si mostrò ostile a ogni tentativo degli ordinari di legare il precetto pasquale alla parrocchia di appartenenza in ossequio alla normativa tridentina. Cfr. Romeo (2003a: 161-165).

64. I metodi per sfuggire ai controlli «regolari» erano molteplici, come attestato dalle lettere del vescovo di Veroli, Girolamo Asteo, nelle quali illustra al card. Pompeo Arrigoni, Veroli 16 marzo 1611, il rifiuto dei suoi fedeli macchiatosi di reati contro la fede di farsi assolvere da lui, secondo le istruzioni dei confessori «et molto meno denunciano chi insegna et professa tali cose allegando essi che mai nella Diocesi si è costumato denunciare né sé, né altri, et pero che non vogliono por questa usanza, ma dicono ricorrer a Roma et che i Penitenti di S. Pietro et S. Giovanni Laterano gli hanno sempre assolti senza obligarli a denunciare» (ACDF, SO, St. St. Q 3 a, ff. nn). In una successiva lettera al card. Giovanni Garcia Millini, Veroli 10 ottobre 1618, si difese dalle accuse mossegli dal Sant'Ufficio di non aver represso la bestemmia ereticale nella sua diocesi sostenendo che «Se vi è più male alcuno, bisogna che sia in questi contorni del Regno, et massime sudditi di Colonesi, che per non venir a denunciar da me hanno per costume la settimana santa andar contra i miei ordini a confessarsi fuor de Diocesi et massime ai Collegii [dei gesuiti] di Sora et di Sezza, ove questi padri pretendono poter assolvere dai casi riservati a me, con allegare che in quelle Diocesi non è caso riservato l'assolver costoro che non vogliono denunciare» (*ivi*).

65. Fragnito (1992).

66. Si vedano le proteste del cardinale arcivescovo di Milano Federico Borromeo contro gli editti dell'inquisitore che ampliavano la

lista dei reati contro la fede, sottraendoli alla giurisdizione ordinaria, e che comminavano la scomunica ai confessori che non gli avessero indirizzato i penitenti che si fossero macchiatosi dei reati elencati. Di conseguenza «propter restrictionem potestatis Confessariorum in absolutionibus impertiendis» e «propter infinitum numerum casuum comprehensorum in edicto, et metu excommunicationis latae sententiae eis comminatae», i confessori «non audent poenitentes absolvere, et sic difficultur Sacramentum Poenitentiae adeo favorabilissimum in Nostra Religione» (BAM, Ms. Trotti 173, f. 252r) e «si ritirano dal confessare per il pericolo delle censure» (*ivi*, f. 260v). Sottolineava anche i risvolti sociali della invadente politica dell'inquisitore: l'obbligo «denunciationis delinquentium in tot, tantisque casibus» incontrava soprattutto le resistenze dei nobili «propter naturalem [...] aversionem ab huiusmodi officio denunciandi» (*ivi*, f. 251v). La Congregazione dell'Inquisizione —che, nel periodo in cui ne fu segretario il cardinale Millini, cercò di contenere l'espansione delle competenze degli inquisitori e moltiplicò gli inviti al rispetto della giurisdizione ordinaria— diede ragione al Borromeo, così come redarguì Vincenzo Reghezzi, vicario dell'inquisitore di Pesaro, che nel 1615 aveva convocato confessori regolari e secolari ordinando loro di sollecitare denunce in confessionale e facendo loro «particolare proibitione di inviarli al tribunale del Vescovo» (lettera del card. Millini del 25 aprile 1616, su cui cfr. Capucci, 2001: 55-56). Anche l'arcivescovo di Napoli Francesco Boncompagni, nelle istruzioni ai confessori del 9 giugno 1636, li invitava a rinviare chi si era macchiato di possesso, vendita o stampa di libri proibiti alla giurisdizione ordinaria e non al commissario dell'Inquisizione (cfr. Frajese,

sola del dispositivo escogitato per la Spagna da Fernando de Valdés e autorizzato dal breve di Paolo IV del 5 gennaio 1559, breve che ha fornito a Adriano Prosperi un modello interpretativo che può essere esteso all'Italia solo con molte riserve.

A non prestarsi alla imposizione rigida ed estesa del modello spagnolo era, tra l'altro, la dislocazione stessa dei tribunali inquisitoriali nella penisola, tutt'altro che uniforme. Essi erano stati strategicamente insediati in zone dove i rischi di infiltrazioni protestanti erano più alti, come l'arco alpino, e in città dove, per la presenza di università, accademie, tipografie, botteghe di librai, più vivace era l'attività intellettuale e maggiori i pericoli di fermenti culturalmente e religiosamente sospetti. In quelle zone, stando alle liste dei libri sequestrati e alle corrispondenze relative all'esecuzione dell'indice clementino, la censura fu di rara efficacia. Invece le aree 'scoperte' coincidevano, per lo più, con zone culturalmente depresse, dove i vescovi svolgevano con scarsissima solerzia la loro funzione di giudici di fede e dove la maggior minaccia all'ortodossia veniva da scritti magico-superstiziosi, prevalentemente manoscritti, verso i quali la Chiesa e il suo clero, che di questa cultura era profondamente imbevuto, manifestarono la più ampia indifferenza fino a tollerarne la proliferazione.⁶⁷ Per non parlare del Regno di Napoli, dove non erano mai riuscite ad insediarsi né l'Inquisizione romana né quella spagnola, e della Sicilia e della Sardegna dove operava l'Inquisizione spagnola. I differenti sistemi di controllo e di repressione vigenti negli Stati regionali italiani e gli esiti profondamente discordanti cui diedero luogo inducono, quindi, ad accogliere con cautela e con opportune distinzioni la tesi sostenuta da Prosperi di un'«unità inquisitoriale» italiana, secondo cui, grazie all'intimo legame tra confessione e inquisizione, il Sant'Ufficio avrebbe esercitato un ruolo di primo piano nel governare e plasmare le coscienze degli italiani e nell'unificare un territorio altrimenti frammentato.⁶⁸

Sarebbe, tuttavia, incauto, nel valutare l'azione di deterrenza svolta dalla Chiesa nei confronti della lettura, guardare solo alla normativa censoria e alle istituzioni e ai mezzi usati per imporle l'osservanza. L'attività repressiva fu accompagnata e sostenuta da una produzione che, sotto il profilo della censura, attende ancora di essere analizzata. Testi diretti al clero come i manuali per confessori, i testi normativi relativi al governo episcopale, le raccolte di sermoni potrebbero arricchire le nostre conoscenze sulla effettiva interpretazione dei divieti

2006: 182). Sull'allargamento delle competenze dell'Inquisizione a reati di pertinenza dei tribunali vescovili cfr. Prosperi (1996: 368-399); e Romeo (2002: 35-40). Sui rapporti vescovi/inquisitori in materia di controllo sulla stampa cfr. Fragnito (2004). Da sottolineare come, diversamente dall'Italia, in Portogallo il rapporto vescovi/inquisitori —quantomeno per quan-

to riguarda il controllo sulla stampa— fu di stretta collaborazione. Cfr. in proposito Paiva (2007).

67. Sulla dislocazione dei tribunali cfr. Fragnito (2001). Sul fallimento della lotta alla superstizione e alla magia cfr. Barbierato (2002); e Fragnito (2005: 232-259).

68. Prosperi (1996: *passim*).

data dal clero con cura d'anime e dai confessori, soprattutto per quanto riguarda quelli relativi a categorie di libri di ampia circolazione. Da primi sondaggi emerge, infatti, una tendenza all'irrigidimento, per non dire allo stravolgimento della norma —una tendenza a trasformare peccati veniali o mortali in delitti contro la fede e ad attribuire, a dispetto della normativa vigente, connotati ereticali a libri tra i più familiari e i più condivisi.

Mi limito a qualche esempio: il cardinale Francisco Toledo nella fortunata *Istruzione de' sacerdoti* ricordava ai confessori, tra i quali era evidentemente diffusa l'idea che le traduzioni della Bibbia nelle lingue materne fossero eretiche, che «altro è leggere libri prohibiti solamente, altro è leggere libri di heretici: posciache molti sono i libri prohibiti, che non sono di heretici, come la Bibia in lingua volgare, & opere di alcuni certi, che sono nell'indice». ⁶⁹

Erano precisazioni più che giustificate, se in un editto dell'inquisitore di Ancona, Paolo Nazzari da Cremona, venivano definiti «heretici o sospetti d'heresia [...] quelli che commettono fatti hereticali, cioè leggono o tengono libri ovvero scritture prohibite descritte nell'Indice, ovvero comprese nelle regole dell'istesso Indice». ⁷⁰

O se negli «Avisi e ricordi intorno al Sant'Uffizio» per i curati e i confessori, il vescovo di Imola Ridolfo Paleotti non esitava a rinviare all'inquisitore per l'assoluzione dalla scomunica «quelli che tengono, scrivono, leggono, o danno ad altri da leggere, o scrivere libri o scritture prohibite nell'Indice romano, e ne gli altri nostri editti particolari, come biblie volgari, sommari, compendi volgari di essa, o che trattino ex professo di cose lascive, e profane». ⁷¹

Non soltanto cadeva, in questo tipo di istruzioni, la distinzione tra libro eretico e libro proibito —sancita dall'indice tridentino e ribadita nell'indice del 1596—, non soltanto la lettura di scritti compresi nelle regole ma non bollati

69. Toledo (1657: 60). Sulla fortuna dell'*Instructio sacerdotum*, apparsa nel 1599, che conobbe entro il 1650 quarantacinque edizioni latine e tre edizioni in volgare, cfr. Turrini (1991: 125 e 483-492). Due esempi basteranno a illustrare l'equiparazione della Scrittura in volgare a un libro eretico. Durante l'interrogatorio da parte dei giudici del Sant'Ufficio di Napoli (7 febbraio 1578) fra Timoteo Russo, che si definiva teologo e filosofo, accusato di aver letto la Bibbia in volgare, si giustificò dichiarando: «Io non sapeva ch'era heretica, che si l'avesse saputo l'have-rei denuntiato» (ASDN, *Fondo Sant'Ufficio*, 99/b, f. 1r). Tra le domande che il 28 giugno 1608 il card. Pompeo Arrigoni raccomandava all'inquisitore di Bologna Paolo Vicari da Garesio di porre a un inglese rinchiuso nel carcere del Sant'Ufficio vi era anche quella

«se ha tenuto e letto alcuni libri heretici, e di che autori, oltre la Biblia inglese, et se gli ha comunicati e dati ad altri et a chi» (BCAB, Ms. B 1863, n. 123).

70. BCR, *Per. Est.* 18/4, n. 23. Editto del 12 dicembre 1605.

71. Cfr. l'*Episcopale* della città e diocesi d'Imola stampato nel 1616, edito da Turchini (1994: 112-113 e 200-205) (gli *Avisi* risalgono al 1612). Preoccupazioni per le arbitrarie estensioni della scomunica a chi leggeva libri lascivi emergono da un decreto della Congregazione del Sant'Ufficio del 31 marzo 1604, in cui si invita l'inquisitore di Ancona a correggere un suo editto: «Item in alio capitulo ubi praecipitur denunciare habentes seu retinentes libros prohibitos et in specie tractantes de rebus lascivis contrariis bonis moribus, dicatur: Libros haeticorum vel de haeresi suspectos» (ACDF, *SO, Decreta* 1604, cc. 125-126).

come ereticali veniva considerata reato contro la fede, ma l'enfasi veniva posta su generi di larga circolazione come i volgarizzamenti biblici e la letteratura di intrattenimento, comprendente anche i popolarissimi romanzi cavallereschi.⁷² Quanto queste arbitrarie interpretazioni estensive delle norme abbiano contribuito, anche grazie all'azione dissuasoria dei confessori e dei predicatori, a distogliere uomini e donne dalla lettura anche di opere mai proibite, ci è illustrato da alcune testimonianze.

Nel rievocare le virtù della principessa di Parma, Maria di Portogallo, il suo biografo e confessore, sottolineava che «Non leggeva mai libri, che trattassero d'amore, & a lei stessa ho sentito dire, che mai non haveva letto né Petrarca, né Furioso, se non una, o due volte venti, o trenta versi, fu sforzata serrare il libro, non potendo gli occhi suoi comportare di leggere, quelle vanità, e sciocchezze».⁷³

Nel giro di pochi anni — da quando agli inizi degli anni Settanta Torquato Tasso abbandonò *La Liberata*, che i revisori romani gli chiedevano di trasformare in un poema che potesse essere letto «non tanto da cavalieri, quanto da religiosi e da monache»⁷⁴ — letture che avevano accomunato popolani, aristocratici e persino futuri santi erano diventate oggetto di criminalizzazione. Basti pensare che mentre Filippo Neri era stato solito «dir alcuni versi de libri de battaglia, et farne all'improvviso» nelle sue istrionesche apparizioni romane e farsi leggere prima di addormentarsi «qualche libro profano come Orlando et altri»,⁷⁵ intorno al 1605 una penitente, che aveva promesso al confessore oratoriano «di non leggere mai più libri profani e mondani», attribuì la perdita temporanea della vista al castigo divino per la lettura del *Furioso*.⁷⁶ E basti ricordare che mentre Ignazio di Loyola era stato un grande consumatore di romanzi cavallereschi, il

72. Sulla fortuna dei romanzi cavallereschi cfr. Roggero (2006: 91-119). Si noti che Possevino 1598, c. 148, riteneva che la regola VII dell'indice tridentino, riprodotta nell'indice clementino, relativa ai libri lascivi e osceni, comprendesse, tra gli altri, Lancillotto del Lago, Tristano, Gironc il Cortese, gli Amadigi di Gaula, Primaleone e il Decameron. Inoltre, in uno dei manuali per gli inquisitori di maggiore diffusione, venivano arbitrariamente riproposti divieti dell'indice del 1558, cassati o moderati nei successivi indici. Cfr. Masini (1665), rilegato insieme ad *Aggionte al sacro arsenale della santa inquisitione*, dove a p. 4 viene elencata una serie di divieti compendiatari, tra i quali: «Tutti quelli libri, che sono stampati, ò tradotti, ò raccolti d'Autori heretici» e «tutti quelli libri, che sono stampati in luoghi d'heretici ò sospetti, &c». Anche la vendita delle opere del Savonarola, di cui solo alcune prediche erano state sospese, fu indebitamente vietata dall'inqui-

sitore francescano di Firenze che accusava il frate di eresia, secondo quanto si ricava da un memoriale dei frati domenicani di Firenze inviato a Roma. Cfr. in proposito Fragnito (1999: 527).

73. Moraes, cit. in Tippelskirch (2001: 246).

74. Lettera di Torquato Tasso a Scipione Gonzaga, cit. in Fragnito (2002: 62).

75. Cfr. la testimonianza del cardinale Agostino Cusani del 28 gennaio 1596 cit. in Gotor (2002: 94, nota 59), e Incisa della Rocchetta & Nello Vian (1960: 186, nota 2041).

76. *Ivi*, pp. 185-187. Qualche anno prima nel monastero della S.ma Trinità di Cava dei Tirreni, a seguito dell'esecuzione dell'indice clementino, erano stati bruciatati «molti libretti di sonetti, comedie, et Furiosi, et altri libri in rima solo per non esserne conforme alla professione monastica, anchora che non fossero prohibiti» (il priore al card. Agostino Valier, Cava 27 marzo 1600, in ACDF, *Index*, III/2, f. 250r-v).

suo successore al generalato dell'ordine, Claudio Acquaviva, stando all'autore di una sua biografia, preferirà le vite dei santi alle «favolose pazzie de' libri cavallereschi, o siano in prosa o in rima composti» che occupavano i suoi coetanei «con perdita incomparabile del tempo e ben spesso dell'anima». ⁷⁷

In questo clima di crescente e ossessiva avversione nei confronti della lettura non devono stupire il sollievo e la soddisfazione con cui un vescovo comunicava a Roma che il suo popolo era dedito «per la Dio gratia [...] ad altri essercitii, che a libri». ⁷⁸

Ma non devono neppure stupire i risultati di un'indagine Nielsen commissionata dal Centro per il Libro dai quali emerge che solo il 33% della popolazione italiana ha acquistato almeno un libro nell'ultimo trimestre del 2010, che il cittadino italiano ha sborsato in media per l'acquisto di libri € 3,00 al mese e che, tra gli acquirenti, le persone che hanno letto almeno un libro al mese non superano i 16.8 milioni! ⁷⁹ Che a questa disaffezione per i libri e per la lettura abbia contribuito in misura non irrilevante la campagna martellante contro i libri ingaggiata dalla Chiesa dopo la frattura della cristianità è un'ipotesi che appare più che fondata. Del resto lo aveva già intuito nell'Ottocento il poeta romanesco Giuseppe Gioachino Belli, che con lapidaria efficacia aveva sentenziato: «Li libri non zò rrobba da cristiano/ Fijji, pe ccarità, nnu li leggete». ⁸⁰

77. Biografia scritta nel 1615 da Francesco Sacchini, cit. in Guerra (2001: 169).

78. Lettera del minore conventuale Massimiliano Beniamino, vescovo di Chioggia, al card. Marcantonio Colonna, Chioggia 28 dicembre 1596, in ACDF, *Index*, III/1, f. 409r.

79. Paolo Di Stefano, *Siamo una democrazia mediamente ignorante. Un'indagine del Centro per il Libro fa il punto sul mercato editoriale*, in «Corriere della Sera», 29 marzo 2011, p. 51. In proposito si veda Infelise (2010).

79. Sonetto *Er mercato di Piazza Navona* (20 marzo 1834) in Belli (1984: 303, nota 259).

Bibliografia

- ALESSI, Giorgia, «Censura e identità italiana», *Storica*, 34 (2006) 173-182.
- BALDINI, Ugo, «Il pubblico della scienza nei permessi di lettura di libri proibiti delle Congregazioni del Sant'Ufficio e dell'Indice (secolo XVI): verso una tipologia professionale e disciplinare», in *Censura ecclesiastica e cultura politica in Italia tra Cinquecento e Seicento*, a cura di Cristina Stango, Firenze, Olschki, 2001, pp. 171-201.
- BALDINI, Ugo and SPRUIT, Leen, eds., *Catholic Church and Modern Science. Documents from the Archives of the Roman Congregations of the Holy Office and the Index*, vol. I, *Sixteenth-Century Documents*, 4 tomes, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2009.
- BARBIERATO, FEDERICO, *Nella stanza dei circoli. Clavicula Salomonis e libri di magia a Venezia nei secoli XVII e XVIII*, Milano, Sylvestre Bonnard, 2002.
- , *Politici e ateisti. Percorsi della miscredenza a Venezia tra Sei e Settecento*, Milano, Unicopli, 2006.
- BELLI, Giuseppe Gioachino, *Sonetti*, a cura di Giorgio Vigolo, Milano, Arnoldo Mondadori, 1984.
- BERTI, Giuseppe Maria, *Raccolta d'alcune particolari operette spirituali, e profane proibite, orazioni, e devozioni vane e superstiziose, indulgenze nulle, o apocrife, ed immagini indecenti, ed illecite, fatta dal fu reverendissimo padre maestro f. Antonio Leoni ... Data alla luce la seconda volta con altre operette, e con un'aggiunta sommaria delli decreti, e costituzioni apostoliche pertinenti al s. Uffizio ... dal padre f. Giuseppe Maria Berti*, Pavia, per Gio. Benedetto Rovedino, 1722.
- BIANCHIN, Lucia, *Dove non arriva la legge. Dottrine della censura nella prima età moderna*, Bologna, il Mulino, 2005.
- BISTAGNO, Benedetto da, *Breve informatione del modo di trattare le cause del S. Officio per li Molto Reverendi Vicarii della S. Inquisitione, Istituiti nelle Diocesi di Parma, e di Borgo S. Donino*, In Parma, Appresso Seth, & Erasmo Viotti, 1628.
- BRAMBILLA, Elena, «Il 'foro della coscienza'. La confessione come strumento di delazione», *Società e storia*, 81 (1998) 591-608.
- , *Alle origini del Sant'Ufficio. Penitenza, confessione e giustizia spirituale dal medioevo al XVI secolo*, Bologna, il Mulino, 2000.
- Breve informatione del modo di trattare le cause del S. Officio per li Molto Reverendi Vicarij della Santa Inquisitione di Modana*, In Modana, Per Andrea Cassiani Stampatore del S. Officio, 1659.
- CAFFIERO, Marina, *Religione e modernità in Italia (secoli XVII-XIX)*, Pisa-Roma, Istituti editoriali poligrafici internazionali, 2000.
- CAPUCCI, Maria Carolina, «Una società di delatori? Appunti da processi modenensi del Santo Ufficio (1590-1630)», in *Il piacere del testo. Saggi e studi*

- per Albano Biondi, a cura di Adriano Proserpi, Roma, Bulzoni, 2001, pp. 45-62.
- CAPUCCI, Maria Carolina, *Libri proibiti, librai e lettori nella Modena dei primo seicento. Un processo di censura libraria inquisitoriale (1620-21)*, tesi di laurea, Università di Bologna, a.a. 1988-1989, rel. Ottavia Niccoli.
- CAVARZERE, Marco, *La prassi della censura nell'Italia del Seicento. Tra repressione e moderazione*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2011.
- CERIOTTI, Luca e DALLASTA, Federica, *Il posto di Caifa. L'inquisizione a Parma negli anni dei Farnese*, Milano, Franco Angeli, 2008.
- CARVALE, Giorgio, *L'orazione proibita. Censura ecclesiastica e letteratura devozionale nella prima età moderna*, Firenze, Olschki, 2002.
- CIPRIANI, Giovanni, *La mente di un inquisitore. Agostino Valier e l'«Opusculum De cautione adhibenda in edendis libris» (1589-1604)*, Firenze, Nicomp, 2008.
- DEL COL, Andrea, *L'inquisizione nel patriarcato e diocesi di Aquileia*, Trieste-Montereale Valcellina, Università di Trieste-Centro Studi Storici Menocchio, 1998.
- DELPIANO, Patrizia, *Il governo della lettura. Chiesa e libri nell'Italia del Settecento*, Bologna, il Mulino, 2007.
- DI FILIPPO BAREGGI, Claudia, «Inquisizione e confessione tra '500 e '600», in *L'inquisizione in età moderna e il caso milanese*, a cura di Claudia di Filippo Bareggi e Gianvittorio Signorotto, numero monografico di *Studia Borromaiaca*, 23 (2009) 283-311.
- ERRERA, Andrea, *Processus in causa fidei. L'evoluzione dei manuali inquisitoriali nei secoli XVI-XVIII e il manuale inedito di un inquisitore perugino*, Bologna, Monduzzi, 2000.
- FANTINI, Maria Pia, «Saggio per un catalogo bibliografico dei processi dell'Inquisizione: orazioni, scongiuri, libri de segreti (Modena 1571-1608)», *Annali dell'Istituto Storico Italo-Germanico in Trento*, 25 (1999) 587-668.
- FIRPO, Massimo-MARCATTO, Dario, *I processi inquisitoriali di Pietro Carnesecchi sotto Paolo IV e Pio IV (1557-1567)*, Edizione critica, vol. II, *Il processo sotto Pio V (1566-1567)*, t. 2, (novembre 1566-1567), Città del Vaticano, Archivio Segreto Vaticano, 2000.
- FRAGNITO, Gigliola, «Gli Ordini religiosi tra Riforma e Controriforma», in *Clero e società nell'Italia moderna*, a cura di Mario Rosa, Roma-Bari, Laterza, 1992, pp. 115-205.
- , *La Bibbia al rogo. La censura ecclesiastica e i volgarizzamenti della Scrittura (1471-1605)*, Bologna, il Mulino, 1997.
- , «Girolamo Savonarola e la censura ecclesiastica», *Rivista di Storia e Letteratura Religiosa*, 35 (1999) 501-529.
- , «L'applicazione dell'indice dei libri proibiti di Clemente VIII», *Archivio Storico Italiano*, CLIX (2001) 107-149.
- , «Torquato Tasso, Paolo Costabili e la revisione della Gerusalemme Liberata», *Schifanoia*, 22/23 (2002) 57-61.

- , «La censure des livres entre évêques et inquisiteurs», in *Inquisition et pouvoir*, dir. Gabriel Audisio, Aix-en-Provence, Publications de l'Université de Provence, 2004, pp. 171-184.
- , *Proibito capire. La Chiesa e il volgare nella prima età moderna*, Bologna, il Mulino, 2005.
- , «Un archivio conteso: le 'carte' dell'Indice tra Congregazione e Maestro del Sacro Palazzo», *Rivista storica italiana*, 119 (2007) 1276-1368.
- FRAJESE, Vittorio, *Il popolo fanciullo. Silvio Antoniano e il sistema disciplinare della controriforma*, Milano, Franco Angeli, 1987.
- , «Le licenze di lettura tra vescovi ed inquisitori. Aspetti della politica dell'Indice dopo il 1596», *Società e storia*, 86 (1999) 768-818.
- , «Le licenze di lettura e la politica del Sant'Uffizio dopo l'Indice Clementino», in *L'Inquisizione e gli storici: un cantiere aperto*, Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 2000, pp. 179-220.
- , *Nascita dell'Indice. La censura ecclesiastica dal Rinascimento alla Controriforma*, Brescia, Morcelliana, 2006.
- GOTOR, Miguel, *I beati del papa. Santità, Inquisizione e obbedienza in età moderna*, Firenze, Olschki, 2002.
- GUERRA, Alessandro, *Un generale fra le milizie del papa. La vita di Claudio Acquaviva scritta da Francesco Sacchini della Compagnia di Gesù*, Milano, Franco Angeli, 2001.
- INCISA DELLA ROCCHETTA, Giovanni e VIAN, Nello (a cura di), *Il primo processo per San Filippo Neri*, vol. III, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1960.
- INFELISE, Mario, *I libri proibiti da Gutenberg all'Encyclopédie*, Roma-Bari, Laterza, 1999.
- , «Libri per tutti», in *Libri per tutti. Generi editoriali di larga circolazione tra antico regime ed età contemporanea*, a cura di Lodovica Braida e Mario Infelise, Torino, Utet, 2010, pp. 3-19.
- KERMOL, Enzo, *La rete di Vulcano. Inquisizione, libri proibiti e libertini nel Friuli del Seicento*, Trieste, Università di Trieste, 1990.
- LAVENIA, Vincenzo, «Anticamente di misto foro'. Inquisizione, stati e delitti di stregoneria nella prima età moderna», in *Inquisizioni: percorsi di ricerca*, a cura di Giovanna Paolin, Trieste, Università di Trieste, 2001, pp. 35-80.
- LEONI, Antonio, *Breve raccolta d'alcune particolari operette spirituali proibite, orazioni, e devozioni vane, e superstiziose, indulgenze nulle, o apogriife, et immagini indecenti, & illecite che piu frequentemente sogliono oggidì andare attorno. Con aggiunta particolare fatta da f. Antonio Leoni Inquisitore di Bologna per commodo de suoi Vicari Foranei*, In Bologna, per gli Heredi del Monti, stampatori del S. Officio, 1710.
- LERRI, Michelangelo, *Breve informazione del modo di trattare le cause del S. Officio per li molto reverendi vicarii della santa Inquisizione istituiti nelle diocesi di Modona, di Carpi, di Nonantola e della Garfagnana*, Modena, G. Cassiani, 1608.

- MANZI, Silvia, *Le lingue della Chiesa. La comunicazione di papi, vescovi, inquisitori con clero e laicato in età moderna*, tesi di laurea, Università di Parma, a.a. 2009-2010, rel. Gigliola Fragnito.
- MASINI, Eliseo, *Sacro arsenale Overo prattica dell'ufficio della Santa Inquisitione. Di nuovo corretto, & ampliato*, in Bologna, Ad istanza del Baglioni, M.DC. LXV.
- MENGHINI, Tommaso, *Regole del Tribunale del S. Officio praticate in alcuni casi imaginarii dal P. Maestro F. Tomaso Menghini d'Albacina, già Inquisitore d'Ancona, e di Ferrara, e di nuovo ristampate ad istanza delli Sig.ri Vicarii Foranei della S. Inquisitione di Milano, Per loro lume, & instruzione*, In Milano, Per Francesco Vigone, nella Contrada de Ratti, vicino à San Michele al Gallo, MDCLXXXIX.
- MORAES, Sebastião, *Vita, et morte della Serenissima Prencipessa di Parma, et Pia-cenza*, In Bologna, Per Alessandro Benacci, 1578.
- NESTOLA, Paola, *I grifoni della fede. Vescovi-inquisitori in Terra d'Otranto tra '500 e '600*, Galatina, Congedo Editore, 2008.
- PAÍVA, José Pedro, «Bispos, imprensa, livro e censura no Portugal de Quinhentos», *Revista de História das Ideias*, 28 (2007) 713-737.
- PALEOTTI, Ridolfo, *Episcopale della città e diocesi d'Imola, nel quale si contengono quasi tutti gli ordini, che fin hora il Molto illustre et Reverendissimo Monsignore Ridolfo Paleotti Vescovo di detta città ha pubblicato, e dato al suo diletto Clero, e popolo per il buon governo dell'Anime, raccolti da Alessandro Paganino segretario*, In Bologna, Per Vittorio Benacci, 1616.
- PASTORE, Stefania, *Il vangelo e la spada. L'Inquisizione di Castiglia e i suoi critici (1460-1598)*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2003.
- POSSEVINO, Antonio, *Apparato all'istoria di tutte le Nationi et il modo di studiare la Geografia*, Venezia, presso Gio. Battista Ciotti, 1598.
- PROSPERI, Adriano, *Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari*, Torino, Einaudi, 1996.
- REBELLATO, Elisa, *La fabbrica dei divieti. Gli Indici dei libri proibiti da Clemente VIII a Benedetto XIV*, Milano, Sylvestre Bonnard, 2008.
- ROGGERO, Marina, *L'alfabeto conquistato. Apprendere e insegnare nell'Italia tra Sette e Ottocento*, Bologna, il Mulino, 1999.
- , *Le carte piene di sogni. Testi e lettori in età moderna*, Bologna, il Mulino, 2006.
- ROMEO, Giovanni, *Inquisitori, esorcisti e streghe nell'Italia della Controriforma*, Firenze, Sansoni, 1990.
- , *Ricerche su confessione dei peccati e Inquisizione nell'Italia del Cinquecento*, Napoli, La città del sole, 1997.
- , nella rubrica «Discussioni e Letture» intorno a Adriano Prosperi, *Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari*, Torino, Einaudi, 1996, in *Quaderni storici*, n.s., 102 (1999) 796-800.
- , *L'Inquisizione nell'Italia moderna*, Roma-Bari, Laterza, 2002.

- , (2003a), «Confesseurs et inquisiteurs dans l'Italie moderne: un bilan», *Revue de l'histoire des religions*, 202/2 (2003) 153-165.
- , (2003b), «La Congregazione dei Vescovi e Regolari e i visitatori apostolici nell'Italia post-tridentina: un primo bilancio», in *Per il Cinquecento religioso italiano. Clero cultura società*, a cura di Maurizio Sangalli, Roma, Edizioni dell'Ateneo, 2003, pp. 607-614.
- RUSCONI, Roberto, *L'ordine dei peccati. La confessione tra Medioevo ed età moderna*, Bologna, il Mulino, 2002.
- SABATO, Milena, *Il sapere che brucia. Libri, censure e rapporti Stato-Chiesa nel Regno di Napoli fra '500 e '600*, Galatina, Congedo Editore, 2009.
- SARPI, Paolo, *Lettere ai gallicani e protestanti. Relazione dello stato della religione. Trattato delle materie beneficarie*, a cura di Gaetano e Luisa Cozzi, Torino, Einaudi, 1978.
- SAVELLI, Rodolfo, «La biblioteca disciplinata. Una 'libreria' cinque-seicentesca tra censura e dissimulazione», in *Tra storia e diritto. Studi in onore di Luigi Berlinguer*, vol. II, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2008, pp. 865-944.
- Scriniolum Sanctae Inquisitionis Astensis in quo quaecumque ad id muneris obeundum spectare visa sunt, videlicet Librorum Prohibitorum Indices ...*, Astae, Apud Virgillum de Zangrandis, 1610.
- SPINI, Giorgio, *Ricerca sui libertini. La teoria dell'impostura delle religioni nel Seicento italiano*, Roma, Editrice Universale, 1950.
- ŠUSTA, Josef, *Die Römische Curie und das Concil von Trient unter Pius IV*, vol. I, Wien, Alfred Hölder, 1904.
- TAURISANO, INNOCENZO, *Hierarchia ordinis fratrum praedicatorum*, Romae, Unio Typographica Manuzio, 1916².
- TEDESCHI, John e MONTER, William, «Verso un profilo statistico delle Inquisizioni italiane», in Tedeschi, John, *Il giudice e l'eretico. Studi sull'Inquisizione romana*, Milano, Vita e Pensiero, 1991, pp. 69-92.
- TIPPELSKIRCH, Xenia von, «'Con la lettura di questa santa operina, attenderà ad infiammare se medesima'. Annotazioni alla «Vita» di Maria di Portogallo, Principessa di Parma e Piacenza (1538-1577)», *Mélanges de l'École française de Rome. Italie et Méditerranée*, 113 (2001) 233-255.
- TOLEDO, FRANCISCO, *Instruzione de' sacerdoti e penitenti, nella quale si contiene la somma assolutissima di tutti i Casi di Coscienza ... tradotta dal R.P.F. Andrea Berna Vinetiano ...*, In Venetia, Presso il Baglioni, 1657.
- TREBBI, Giuseppe, «Il processo stracciato. Interventi veneziani di metà Seicento in materia di confessione e Sant'Ufficio», *Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. Classe di scienze morali, lettere ed arti*, CLXI (2002-2003) 115-238.
- TRENTI, Giuseppe, *I processi del tribunale dell'Inquisizione di Modena. Inventario generale analitico (1489-1784)*, Modena, Aedes muratoriana, 2003.
- TURCHINI, Angelo, *Inquisitori e pastori. Considerazioni su popolazione romagnola, articolazione territoriale, competenza dell'Inquisizione faentina all'inizio del Seicento*, Cesena, Il Ponte Vecchio, 1994.

- TURRINI, Miriam, *La coscienza e le leggi. Morale e diritto nei testi per la confessione della prima Età moderna*, Bologna, il Mulino, 1991.
- VISINTIN, Dario, *L'attività dell'inquisitore fra Giulio Missini in Friuli (1645-1653): l'efficienza della normalità*, Trieste-Montebelluna Valcellina, Università di Trieste-Circolo Culturale Menocchio, 2008.
- WAQUET, Françoise, *Le latin ou l'empire d'un signe. XVI^e-XXI^e siècle*, Paris, Albin Michel, 1998.